

# Efficienza delle caldaie, chiarimenti dal MSE



MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2009 11:37

Un vademecum fa chiarezza sulla periodicità dei controlli dell'efficienza energetica delle caldaie domestiche



Con l'arrivo del freddo e l'accensione del riscaldamento nelle case, la normativa richiede il controllo dell'efficienza energetica delle caldaie. Ma con quale periodicità vanno effettuati i **controlli sulle caldaie individuali con potenza inferiore ai 35 kW**? Su questo punto, l'associazione a difesa dei consumatori [Adiconsum](#) sottolinea come vi siano state interpretazioni divergenti che hanno creato non poca confusione tra i cittadini interessati.

## Un vademecum dal Mse

In questi giorni Adiconsum sta trattando con le Associazioni nazionali dei Manutentori al fine di giungere ad un accordo che dia un'interpretazione univoca a questo annoso problema. Intanto, il ministero dello Sviluppo economico ha diramato un **vademecum**. "Finalmente un po' di chiarezza sui tempi dei controlli sulle caldaie domestiche – ha commentato il **segretario**

**regionale di Adiconsum Toscana, Grazia Simone** - . Il vademecum del Ministero – ha proseguito – è sicuramente una tappa importante per la difesa dei diritti dei consumatori, ora occorre rivedere i regolamenti dei Comuni".

## Tempistiche minime obbligatorie

Il vademecum chiarisce che, per quanto riguarda gli impianti autonomi con potenza inferiore a 35 kW, i controlli per l'efficienza energetica vanno effettuati ogni **2 anni** per i generatori installati da più di 8 anni, e **ogni 4 anni** per le caldaie fino a 8 anni di anzianità. Diverso il discorso invece per gli impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW, la cui efficienza energetica va controllata ogni anno, mentre le caldaie la cui potenza è pari o superiore a 350 kW i controlli vanno effettuati 2 volte all'anno.

## Tecnico abilitato

Queste, dunque, sono le tempistiche minime obbligatorie che tuttavia le Regioni possono rendere più stringenti. Per svolgere i controlli per l'efficienza energetica il cittadino si rivolge ad un tecnico abilitato (come previsto dal DM 22 gennaio 2008, n. 38) che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell'arte e della normative vigenti.

## Rapporto di controllo

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un **rapporto di controllo tecnico** conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere.

## Libretto di impianto o di centrale

Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di "carta di identità" dell'impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

## Accertamenti e ispezioni dalla P.A.

Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l'efficienza energetica nell'esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento. Le predette Amministrazioni possono delegare l'operatività di tali attività a enti e organismi esterni qualificati.

## SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Efficienza nelle pa, intesa ENEA-MEF](#)
- [Autosufficienza energetica per Malpensa e Linate](#)
- [Raffrescamento con il calore di scarto](#)
- [Elettrodomestici verdi, guida al bonus del 20%](#)
- [Lo scalo di Malpensa diventerà "carbon neutral"](#)

[Succ. >](#)

